



Comune di LOREGGIA
Provincia di PADOVA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __.__.2014

INDICE

| | |
|--|----|
| CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) . | 3 |
| Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC..... | 3 |
| Art. 2 - Disciplina di dettaglio delle componenti dell'Imposta Unica Comunale – IUC..... | 3 |
| Art. 3 - Termini e modalità di determinazione delle aliquote | 4 |
| Art. 4 – Nozione e base imponibile delle aree fabbricabili..... | 4 |
| Art. 5 – Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. | 5 |
| Art. 6 – Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi | 6 |
| Art. 7 – Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili e fabbricati di interesse storico e artistico..... | 7 |
| Art. 8 - Esenzioni IMU e TASI..... | 8 |
| Art. 9 – Dichiarazione | 9 |
| Art. 10 – Termini di versamento | 9 |
| Art. 11 – Modalità di pagamento | 10 |
| Art. 12 – Riscossione | 10 |
| Art. 13 – Attività di controllo e di accertamento..... | 11 |
| Art. 14 – Riscossione coattiva..... | 13 |
| Art. 15 – Rimborsi..... | 13 |
| Art. 16 – Funzionario responsabile del tributo..... | 13 |
| Art. 17 - Abrogazioni e norme di rinvio..... | 13 |
| Art. 18 – Disposizioni finali..... | 14 |
| CAPITOLO II – DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)..... | 15 |
| Art. 19 – Disposizioni generali | 15 |
| Art. 20 – Presupposto dell'imposta..... | 15 |
| Art. 21 – Abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati all'abitazione principale | 15 |
| Art. 22 – Esenzioni di imposta..... | 16 |
| CAPITOLO III – DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)..... | 18 |
| Art. 23 – Disposizioni generali | 18 |
| Art. 24 – Individuazione dei servizi indivisibili e criteri di determinazione dei costi | 18 |
| Art. 25 – Presupposto del tributo | 18 |
| Art. 26 – Soggetti passivi | 19 |
| Art. 27 – Base imponibile della TASI..... | 20 |

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel territorio del Comune di Loreggia l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La IUC si compone di due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che del detentore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia compatibili.

Art. 2 - Disciplina di dettaglio delle componenti dell'Imposta Unica Comunale – IUC

1. La normativa generale applicabile alle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è contenuta nel presente capitolo mentre la disciplina specifica di ciascuna componente è regolamentata rispettivamente:
 - a. Al capitolo II per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b. Al capitolo III per la Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI).
- 2 Per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2007 .

Art. 3 - Termini e modalità di determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a. le aliquote e le detrazioni della TASI in conformità ai servizi indivisibili e ai relativi costi che saranno aggiornati annualmente con delibera del Consiglio Comunale;
 - b. le aliquote dell'IMU che possono essere variate annualmente con delibera del Consiglio Comunale.
2. Nella determinazione delle aliquote il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii..
3. La deliberazione di determinazione della aliquote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al comma 1, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il regolamento dell'Imposta Unica Comunale devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.
5. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4 – Nozione e base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende quella utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero quella che, pur non risultando edificabile in base agli strumenti urbanistici, sia di fatto utilizzata od utilizzabile a scopo edificatorio, come ad esempio le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati o nei casi di applicazione della L.R. n. 14 del 08.06.2009 e ss.mm.ii. (piano casa).

2. La competenza a comunicare l'attribuzione ad un terreno della natura di area edificabile spetta all'Ufficio Urbanistica del Comune, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti.
3. Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento. Tale determinazione non ha natura imperativa e vale, esclusivamente, come supporto nell'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che in presenza di perizie di stima adeguatamente motivate ovvero di atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'area fabbricabile, l'indicazione dei valori di riferimento non limita il potere di accertamento dell'Ente il quale può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata sulla base dei nuovi elementi desunti dai suddetti atti. Allo stesso modo nessun rimborso compete al contribuente qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 5 – Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

1. Le aree aventi vocazione edificatoria, possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile, si considerano terreni agricoli.
2. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e ss.mm.ii. e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il reddito derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo da lavoro e la quantità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo (direttamente o in qualità di socio di società) e dei componenti il nucleo familiare deve essere superiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo.
5. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
 - b. nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica d'imprenditore professionale;
 - c. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica d'imprenditore professionale.
6. Per potere usufruire dell'agevolazione, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare i requisiti all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno successivo a quello di riferimento dell'evento. Al fine di confermare la permanenza dei suddetti requisiti, il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi copia della dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della stessa, riferita al periodo di imposta precedente.

Art. 6 – Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi

1. Per i fabbricati non ultimati e non accatastati la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.
2. I fabbricati collabenti (iscritti al catasto fabbricati nella categoria F/2), i fabbricati con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito, sono soggetti alla imposta come area fabbricabile.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 – Riduzioni d’imposta per unità immobiliari inagibili e fabbricati di interesse storico e artistico

1. La base imponibile è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di un immobile sono identificate nelle sotto riportate contestuali fattispecie:
 - a. l’unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte, e deve essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b. l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da rendere il fabbricato oggettivamente ed assolutamente inidoneo all’uso a cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute della persona.

In particolare sono inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici dichiarati inagibili con specifica ordinanza;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili con l’uso per i quali erano destinati.
3. Lo stato di inagibilità può essere accertato nei seguenti modi:
 - a. dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 - b. con Ordinanza Sindacale;
 - c. da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, prodotta dall’interessato che allega idonea documentazione.
 4. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell’Ordinanza Sindacale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

5. Sul contribuente grava l'onere di comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o di inabitabilità entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 3 sono trasmesse, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione, all'Ufficio Tecnico Comunale per la verifica.
7. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 8 - Esenzioni IMU e TASI

1. Sono esenti dall'imposta IMU e TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente capoverso, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.

3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma previa presentazione della relativa dichiarazione da parte del contribuente.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (TASI).
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IUC.
5. Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico (MUI), nella banca dati catastale, nella dichiarazione di successione ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di specifiche agevolazioni o esenzioni i cui elementi non sono acquisibili dalle banche dati Comunali.

Art. 10 – Termini di versamento

1. Il versamento dell'Imposta Unica Comunale (IMU e TASI), è effettuato in due rate con scadenza la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento dell'imposta è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Art. 11 – Modalità di pagamento

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei modelli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.
2. Il versamento sia dell'IMU che della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui il citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il tributo non è dovuto qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo (IUC) complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di gravi calamità naturali, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse per la sola quota comunale. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 12 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo. Viene fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 13 – Attività di controllo e di accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta compresa l'eventuale quota erariale, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può:
 - a. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;
 - d. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ovvero la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato).
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
11. Le attività di accertamento dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta (IUC) non versata sia superiore ad euro 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
12. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione dell'importo accertato sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali.
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente.

Art. 15 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si eseguono rimborsi, qualora l'importo complessivo del tributo (IUC) sia inferiore ad euro 12,00.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 11, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Unica Comunale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 17 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce, per le parti non compatibili, il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 30/10/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono

applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa statale sopra ordinata.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II – DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, e disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, in quanto compatibili e dalle norme espressamente richiamate del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. Esso tiene, altresì, conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme di riferimento e nei vigenti regolamenti comunali in materia e le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale il diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, di immobili quali i fabbricati, i terreni e le aree fabbricabili, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e ss.mm.ii..

Art. 21 – Abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e

C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Sono equiparate all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 22 – Esenzioni di imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di euro 200,00;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. l'ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n 201 del 06.12.2011.

3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma previa presentazione della relativa dichiarazione da parte del contribuente.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Il presente capitolo disciplina l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Loreggia della TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 24 – Individuazione dei servizi indivisibili e criteri di determinazione dei costi

1. Per servizi indivisibili si intendono quei servizi a utilità collettiva non tariffabili e il cui beneficio, per le sue caratteristiche di fruibilità generalizzata, non può essere quantificata a livello di singolo utente/contribuente.
2. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione provvede annualmente all'individuazione analitica dei servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi quantifica i costi alla cui copertura è diretta la TASI.
3. Ai fini della quantificazione dei costi dei servizi indivisibili si applica il principio della competenza finanziaria. Oltre ai costi imputati ai singoli capitoli di bilancio riferiti ai servizi indivisibili possono essere considerate anche quote di spese generali, relative agli stessi servizi, contabilizzate nelle funzioni di bilancio, a condizione che vengano specificati i criteri di determinazione.

Art. 25 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo giuridico documentabile e a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai

sensi dell'imposta municipale propria, compresa l'abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie equiparate ad eccezione dei terreni agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della TASI sono equiparati all'abitazione principale, l'unità immobiliare e relative pertinenze:
 - a. possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - c. regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati;
 - d. l'ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - e. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Art. 26 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo giuridico documentabile le unità immobiliari di cui all'art. 25. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponibile. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 27 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. e dal capitolo II del presente regolamento.